



CITTÀ DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n° 149 del 30/06/2023

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: **DIVIETO DI COMMERCIO ITINERANTE OVVERO DI POSIZIONAMENTO DI VENDITORI AMBULANTI LUNGO LA PERIMETRAZIONE ESTERNA DELLO STADIO “FRANCO SCOGLIO”, COMPRESSE LE VIE LIMITROFE E LUNGO LA BRETTELLA DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE SAN FILIPPO, IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI TIZIANO FERRO, IN PROGRAMMA IL 4 LUGLIO 2023, ALLE ORE 21.15.**

PREMESSO CHE martedì 4 luglio, alle ore 21.15, a Messina, presso lo stadio Franco Scoglio si terrà il concerto dell'artista Tiziano Ferro;

TENUTO CONTO di quanto ordinariamente concordato ai Tavoli Tecnici convocati presso la Prefettura e la Questura di Messina in occasione dei concerti musicali di grande richiamo pubblico che si svolgono nel territorio cittadino e, in particolare, di quelli che si organizzano presso lo Stadio “Franco Scoglio”, in merito ai provvedimenti da porre in essere di competenza di questa Amministrazione Comunale;

CHE a seguito dei suddetti tavoli tecnici al fine di garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di detto concerto, è stato adottato il provvedimento sindacale n. 148 del 28.06.2023 che stabilisce il divieto di vendita di bevande alcoliche o di qualsiasi altro prodotto in lattine e contenitori di vetro, nonché l'uso di spray all'interno dell'impianto sportivo e in un raggio di 500 metri, oltre a vietare la pratica del cosiddetto “bagarinaggio”;

CHE altresì, si è tenuto da ultimo, in data 29.06.2023, un ulteriore tavolo tecnico convocato dalla Questura di Messina, con nota emarginata agli atti di questo Ufficio con prot. n. 178440 del 28.06.2023;

CHE dalle risultanze della suddetta riunione è stata ravvisata la necessità di interdire l'attività di commercio itinerante in prossimità dello stadio “Franco Scoglio” e nelle vie limitrofe all'impianto sportivo, sulla base della planimetria, depositata agli atti della C.P.V.L.P.S.;

CONSIDERATO CHE il concerto di che trattasi, comporterà una considerevole presenza di pubblico, al fine di agevolare l'afflusso delle persone e dei mezzi di soccorso lungo il tragitto da percorrere per il raggiungimento dello stadio, e per prevenire potenziali criticità derivanti da intralci dovuti alla presenza di banchi per la vendita ambulante;

RAVVISATA per quanto predetto, la necessità di vietare la collocazione di banchi per la vendita ambulante lungo il perimetro esterno dello stadio Franco Scoglio, nonché lungo le vie limitrofe a detto perimetro, e lungo la bretella di accesso allo svincolo autostradale San Filippo;

RITENUTO pertanto, dovere garantire la sicurezza nella viabilità e nella circolazione stradale nonché il regolare afflusso del pubblico partecipante all'evento in condizioni di sicurezza e tutelarne l'incolumità;

RICHIAMATI:

l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

la nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/110(10) Uff. II – Ord.Sic.Pub. del 28.07.2017 «*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva*»;

il Regolamento Comunale per la disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/C del 22.05.2012;

il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 «*Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*»(GU Serie Generale n.186 del 09-08-2008);;

l'art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125 e ss.mm.ii.;

la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa,

- 1 Il divieto di commercio itinerante ovvero di posizionamento di venditori ambulanti lungo la perimetrazione esterna dello stadio "Franco Scoglio", comprese le vie limitrofe e lungo la bretella dello svincolo autostradale San Filippo, in occasione del concerto musicale di TIZIANO FERRO il 4 luglio 2023.**
- 2 È consentita la vendita di gadget e materiale promozionale esclusivamente da parte del personale autorizzato che compongono lo staff e che lavorano in occasione dell'evento musicale, nelle aree limitrofe allo stadio e indicate nella documentazione tecnica presentata dalla società organizzatrice dell'evento.**

Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, che alla violazione delle disposizioni della presente Ordinanza sia applicata, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni violazione accertata ai sensi di quanto regolato dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; alla violazione amministrativa consegue, ai sensi della Legge 689/1981 e ss.mm.ii., il sequestro dei biglietti oggetto della transazione, nonché di quelli ancora eventualmente posseduti e del denaro costituente il provento dell'attività illecitamente posta in essere.

DISPONE

la comunicazione della presente Ordinanza al Signor Prefetto di Messina per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione degli eventuali ulteriori strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Messina <http://www.comune.messina.it/> - Sezione Informazioni - e che venga resa nota al pubblico mediante i mezzi di comunicazione locali attraverso l'Ufficio Stampa;

la notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del Bilancio Comunale, per le relative rispettive competenze, anche alla Questura di Messina, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia Provinciale di Messina e al Comando della Polizia Municipale;

che dell'esecuzione della presente Ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale.

Recapiti: 090.7722298- ufficiogabinetto@comune.messina.it gabinetto@sindaco@pec.comune.messina.it

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a detto Servizio, competente all'adozione del provvedimento finale, da lunedì a venerdì 09:00 - 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 - 16:30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sicilia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Sindaco

Federico Basile / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa